

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1 - E' costituita l'associazione di II livello denominata "Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria", siglabile CSVAA. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Alessandria, Via Verona 1, angolo Via Vochieri.

Essa potrà istituire, con deliberazione dell'organo amministrativo, altre sedi territoriali secondarie operative nel territorio della provincia di Alessandria e di Asti.

La modifica della sede legale nell'ambito del territorio comunale può essere deliberata dall'organo amministrativo.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 4 - L'Associazione, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della solidarietà, si propone lo scopo di sostenere, promuovere, qualificare e sviluppare l'attività del volontariato e del settore del non profit in generale, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche con riferimento alla normativa inerente i compiti dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della Legge 266/91.

Per il conseguimento dei suoi obiettivi l'associazione può:

- approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- svolgere attività di consulenza e assistenza qualificata, nonché approntare strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, effettuando a tal fine studi e ricerche, organizzando seminari, convegni, giornate di studio, e promuovendo altresì iniziative editoriali (pubblicazioni di riviste, opuscoli divulgativi, eccetera).

L'Associazione persegue le suddette finalità sia tramite la gestione del Centro di Servizio di cui all'art. 15 della Legge 266/91 sia in proprio; nel perseguire le suddette finalità in proprio, l'Associazione non può avvalersi delle risorse di cui al Fondo Speciale previsto dal citato art. 15 della Legge 266/91 e comunque dovrà agire compatibilmente ai compiti di detto Centro di Servizio così come disciplinati dalla Legge e dalle disposizioni del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Piemonte.

L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo, prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai proprio aderenti.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi statuari e di solidarietà sociale, l'Associazione può stipulare convenzioni con enti privati e pubblici.

PATRIMONIO - RISORSE E CONOMICHE ED ESERCIZI

Art. 5 - Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi pervenuti all'Associazione, destinati espressamente ad incremento del patrimonio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento dell'attività di Centro di Servizi per il Volontariato dalle somme assegnate al Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte ex art. 15 Legge 266/91 e successive modifiche. L'impiego di tali fondi e delle eventuali e conseguenti economie di spesa e simili, così come risultanti dai bilanci consuntivi, sarà effettuato sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte ai sensi di legge.

per le attività statutarie diverse da quelle di Centro di Servizio, l'Associazione trae inoltre le proprie risorse economiche da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato , di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate provenienti da attività commerciali non prevalenti finalizzate al sostegno e all'assolvimento esclusivamente delle attività istituzionali o a queste direttamente connesse; tali attività saranno realizzate utilizzando risorse diverse da quelle acquisite ex art. 15 Legge 266/91;
- h) proventi da raccolte fondi nei limiti consentiti dalle vigenti normative fiscali.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Qualora l'Associazione svolga la funzione di Centro di Servizio, il bilancio consuntivo sarà approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e sarà trasmesso, a mezzo raccomandata, al Comitato di Gestione competente per il territorio come da norme vigenti.

E' vietato all'Associazione distribuire direttamente od indirettamente utili, riserve o capitali. Gli utili realizzati devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

DEFINIZIONE DI SOCIO E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 - L'associazione, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del D.M. 8 ottobre 1997, è costituita per la parte maggioritaria da organizzazioni di volontariato. Sono soci le associazioni di volontariato e altre associazioni e fondazioni non a scopo di lucro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'assemblea dei soci, fermo restando che la maggioranza della compagine dovrà essere rappresentata da organizzazioni di volontariato, così come definite dalla Legge 266/91. In caso di reiezione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, sempre motivata, la decisione finale sull'ammissione o meno del nuovo socio spetta all'assemblea dei soci nella prima riunione utile. L'attività degli aderenti deve essere libera e volontaria e prestata in forma gratuita, fatta salva la possibilità del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività stessa, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed entro limiti prestabiliti dall'Associazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo od occasionale e accessorio e può inoltre dotarsi di collaboratori volontari.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro - soci.

Art. 9 - La qualità di socio si perde:

- a) automaticamente, in caso di scioglimento dell'aderente, con effetto dalla data della seduta del Consiglio Direttivo che prende atto dello scioglimento;
- b) per recesso, da comunicarsi da parte del socio in forma scritta all'Associazione. Esso avrà effetto a partire dal mese successivo alla comunicazione stessa;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per mancato pagamento della quota associativa, qualora prevista. In tali casi l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
- d) per mancata e ingiustificata partecipazione a numero 5 assemblee dei soci consecutive.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, da presentarsi al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 - I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento propositivo e collaborativo nei confronti dell'Associazione;
- c) a pagare la quota sociale, se prevista dall'Assemblea.

Art. 11 - I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) ad accedere ai locali sociali;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) ad accedere per il tramite di persone fisiche facenti parte della compagine sociale a tal fine designate alle cariche associative.

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre esercizi con l'eccezione di un amministratore che verrà nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte, qualora previsto dalle norme vigenti. Il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea è stabilito dall'Assemblea ordinaria precedente a quella elettiva.

Per il primo mandato, il numero di Consiglieri eletti dall'Assemblea sarà pari a 10.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti solamente per due mandati consecutivi; successivamente non possono ricoprire nuovamente la carica prima che siano trascorsi almeno due mandati.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga meno uno o più dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nel caso in cui l'elenco dei non eletti risultasse esaurito, verrà eletto un nuovo membro del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea. Nel caso decada contemporaneamente oltre la metà dei membri del il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 13 - Il Consiglio elegge al suo interno tra i membri eletti dall'Assemblea un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 14 - il Consiglio si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, da un Consigliere nominato tra i Consiglieri presenti.

Art. 15 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Esso procede inoltre alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo ed alla loro presentazione all'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, delibera sulle domande di nuove adesioni e adotti regolamenti interni come previsto dalle norme vigenti.

Art. 16 - Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, nei casi d'urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

ASSEMBLEA

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria o straordinaria è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento, qualora previsto, della quota sociale. Il diritto di intervento in Assemblea spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente (o loro delegato) di ciascun Ente associato. Ogni Ente associato ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega sottoscritta dal legale rappresentante. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza previa determinazione del numero dei membri;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori di sua competenza;
- approva i regolamenti interni come previsto dalle norme vigenti;
- ratifica l'ammissione di nuovi soci e delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- delibera sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- determina l'eventuale obbligo di versamento della quota associativa e ne determina l'ammontare.

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno cinque Membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne facciano richiesta.

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i membri votanti dell'Assemblea medesima.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo richiede il caso, un presidente di seggio e due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di rinnovo delle cariche sociali, il Presidente di seggio nominato dall'assemblea redige e sottoscrive un verbale delle operazioni di voto e del risultato delle elezioni.

I membri del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti nominati dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato dei cui al D.M. 8 ottobre 1997 hanno diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 20 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata, anche in luogo diverso dalla sede purché sul territorio dello Stato Italiano, mediante comunicazione per posta ordinaria o a mezzo posta elettronica, fax e posta elettronica certificata (PEC) diretta a ciascun socio presso l'indirizzo risultante a libro soci, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza, nonché mediante affissione nell'albo dell'Associazione e pubblicazione sul sito internet dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la metà più no dei soci intervenuti o rappresentati, fatta eccezione per il caso in cui sia chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per cui è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; fanno eccezione le deliberazioni relative allo scioglimento anticipato dell'Associazione e alla conseguente devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Hanno diritto di voto tutte le organizzazioni socie in regola con il pagamento della quota sociale, qualora prevista. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22 - La gestione dell'Associazione è controllata, ove previsto dalla legge o dalla volontà assembleare, da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora l'Associazione svolga le funzioni di Centro di Servizio due membri vengono eletti dall'Assemblea dei soci e rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, uno viene nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 23 - Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti prestabiliti dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà un liquidatore, che potrà anche coincidere con i membri del consiglio direttivo in carica determinandone i poteri.

Il patrimonio che dovesse residuare al termine della liquidazione verrà devoluto nel rispetto delle norme vigenti e del presente statuto. I beni, i crediti e i residui di cassa, acquisiti o comunque derivanti dai fondi assegnati ex art. 15 Legge 266/91 e successive modifiche, dovranno ritornare nelle disponibilità del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte secondo le disposizioni che saranno impartite dal Comitato di Gestione.

Laddove residuassero ulteriori risorse prive di vincoli di destinazione, le medesime verranno devolute ad altre associazioni di volontariato operanti nel medesimo o analogo settore le quali verranno indicate dall'Assemblea dei soci al momento della deliberazione dello scioglimento e della nomina del liquidatore.

RINVIO

Art. 25 - Per quanto non espressivamente previsto all'atto costitutivo o nello statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Art. 26 - Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 8 aprile 2014